

stante (Bellono, sugli articoli 53 e 68 — Puccioni, Risoluzioni della Camera in materia elettorale, pagine 72, 104, 114, 142, 175, 179, 188, 199);

« Che le liste elettorali politiche del comune di Roma furono definitivamente approvate col decreto del prefetto di Roma, 19 settembre 1874, pubblicate ed affisse, e gli uffici elettorali non avrebbero potuto rifiutarsi ad ammettere al voto tutti gl'iscritti, quando pure sussistesse e fosse provato che vi si trovassero individui che per qualsivoglia motivo non potessero esservi compresi;

« Che non è fondato l'addebito di nullità del procedimento della revisione delle liste elettorali di Roma, che si appoggia al fatto che le liste approvate dal Consiglio comunale e le liste provvisoriamente approvate dal prefetto non sono state materialmente affisse all'albo del comune, ma esposte mediante deposito al municipio in luogo aperto al pubblico, e con avviso che chiunque avrebbe potuto prenderne notizia;

« Che in effetto questo modo di esposizione pubblica delle liste, generalmente osservato e seguito dal municipio di Roma anche nelle precedenti elezioni ed a maggior comodo di chi crede di doverle consultare ed esaminare, soddisfa pienamente al voto della legge, e non potrebbe importare nullità della revisione delle liste.

« Che del resto, e come è stato ripetutamente avvertito, non è mancata anche la materiale affissione delle liste definitivamente approvate in diversi punti della città di Roma, e chiunque vi avesse avuto interesse avrebbe potuto oppugnarle nei termini e modi di legge, come in effetto sono state impugnate.

« Sulla terza protesta:

« Ha considerato che è fondata ad un supposto non vero, essendo stata esibita la prova delle significazioni individuali ai cancellati dalle liste delle relative deliberazioni;

« Che, ad ogni modo, questa eccezione competerebbe esclusivamente agli elettori cancellati dalle liste, rispetto ai quali il termine ai richiami decorre soltanto dal giorno della notificazione individuale, mentre per i terzi il termine decorre dal giorno della pubblicazione delle liste.

« Sulla quarta protesta:

« Ha considerato che se la protesta fondata sul modo incompleto onde sono stati iscritti gli elettori compresi nell'elenco C, cioè colla indicazione del solo nome e cognome dell'impiego rispettivo e dell'amministrazione o dicastero a cui appartengono, investe direttamente l'iscrizione in quanto non basti a provare che hanno effettivamente la qualità di elettori, e sono applicabili alla protesta le considerazioni già discorse intorno alla seconda protesta;

« Che se invece la irregolarità della iscrizione è denunziata come quella che per difetto dei segni speciali col confronto dei quali soltanto poteva constatarsi la identità della persona iscritta e che si presentava a dare il voto, la protesta allo stato delle cose sarebbe tardiva e senza scopo, da che dai verbali delle votazioni del secondo collegio di Roma risulterebbe che tutti gli iscritti che si sono presentati all'urna sono stati ammessi a dare il loro voto senza contestazione, come nessuna contestazione fu mossa e nessuna protesta nella elezione del primo collegio dove riuscì eletto l'onorevole generale Garibaldi, elezione già convalidata dalla Camera;

« Per questi motivi, la Giunta a maggioranza di voti propone alla Camera la convalidazione dell'elezione del secondo collegio di Roma nella persona dell'onorevole Alatri. »

**PRESIDENTE.** Contro queste conclusioni è primo iscritto per parlare l'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** Io mi sono iscritto per parlare contro le conclusioni della Giunta per le elezioni, la quale propone la convalidazione della elezione del secondo collegio di Roma, per adempiere ad un obbligo di coscienza, e ad uno dei primi imperiosi doveri che incombono ad un deputato.

Le istituzioni costituzionali affidano al potere legislativo dopo la prima aurora, che segue alle lotte elettorali, un ufficio eminentemente giudiziario: la convalidazione dei poteri.

Questa convalidazione, non è d'uopo il dirlo, deve essere fatta soltanto coll'osservanza della legge elettorale, e con un criterio unico e direttivo di tutti i partiti, che si preparano alle lotte politiche; cioè che noi qui dentro dobbiamo essere la rappresentanza vera e legittima del corpo elettorale, non già l'opera di seduzioni, e di arbitri governativi.

Con questi intendimenti io parlo, o signori. E a disgomberare l'animo de' miei avversari politici da ogni senso di parte, incomincerò dal rispondere all'onorevole ministro dell'interno, dichiarando a lui che dai banchi dell'Opposizione parlamentare (banchi un giorno deserti ed abbandonati, oggi floridi e vigorosi), non sorgerà mai chicchessia a sostenere che gli impiegati del regno d'Italia non abbiano ad essere elettori, come egli osava sospettare.

E mi piace di fare cotesta dichiarazione nella mia qualità di elettore indipendente e di deputato di opposizione, appartenente alla categoria dei pubblici uffiziali. Se questa dichiarazione vi può ricondurre nella calma non sempre facile in codesta adunanza, io parlerò cheto e circospetto, come persona che cammina su terreno a lei nuovo.

Ciò detto, permettetemi che io, seguendo l'elabo-